



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/37/8/7461

Roma, 17 aprile 2008

OGGETTO: Trattamento economico del personale permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, D.P.R. n. 170/2007. Richiesta di approfondimento ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 170/2007.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Funzione Pubblica
R O M A

e, per conoscenza

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
SM - Ufficio Legislazione
R O M A

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
- Ufficio Relazioni Sindacali -
R O M A

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
- I° Reparto -
R O M A

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- Ufficio Legislativo -
R O M A

AL CORPO FORESTALE DELLO STATO
- Ispettorato Generale -
- Ufficio Relazioni Sindacali -
R O M A

Come noto, l'art. 12 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, al comma 3, stabilisce che il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permene, ovvero, è collocato in aspettativa, fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o dell'infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

La medesima norma prevede che durante l'aspettativa, fino alla pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta al personale, salvo trattamento più favorevole, spettano gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera salvo ripetizione delle somme nelle ipotesi stabilite dalla medesima disposizione.

La stessa disciplina è prevista dall'art. 30, comma 3, del citato D.P.R. n. 170/2007 anche per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Tanto premesso, in vista dell'imminente diramazione a cura di questo Dipartimento, di disposizioni applicative dell'istituto in esame, è stata segnalata da parte delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato l'esigenza di chiarire che la disciplina di cui al comma 3 del citato art. 12 D.P.R. n. 170/2007 deve ritenersi applicabile, oltre che al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, anche a quello collocato in aspettativa per infermità in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Atteso che la problematica appare meritevole di particolare attenzione, anche alla luce delle finalità perseguite dalle sopra richiamate disposizioni, si prega codesto Dipartimento di voler attivare le iniziative previste dall'art. 18 D.P.R. n. 170/2007 per un approfondimento con le altre Amministrazioni interessate finalizzato ad assicurare uniformità di indirizzi in materia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
A. Pazzanese

of. 18/4/08

2